



CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA SPECIALISTICA

(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario (di seguito per brevità denominata Azienda) con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

e

la società **Life Clinic Milano S.r.l.** (di seguito denominata Struttura Sanitaria), codice fiscale/partita IVA 07107910965 con sede in Milano, viale Enrico Forlanini n. 23, nella persona del legale rappresentante, dott. Claudio Lucerni

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'Azienda assicura, per il tramite dei Dirigenti medici in servizio nella Unità Operativa, le prestazioni specialistiche nella disciplina di Oculistica, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

art. 2

L'attività di cui all'art. 1 verrà espletata, di norma, mediante accessi mensili, secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

art. 3

Per l'attività in argomento, che verrà assicurata al di fuori del normale orario di servizio, la Struttura Sanitaria corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- | | |
|--|-------------------|
| - lasik femto assistita (intervento bilaterale) | € 3.200,00 |
| - prk (intervento bilaterale) | € 2.550,00 |

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



art. 4

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'Azienda sulla base di specifico rendiconto da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro la metà del mese successivo. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

L'Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

art. 5

La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2016.**

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente *"Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale"* possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda Ospedaliera.

art. 6

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentistica di proprietà della Struttura Sanitaria.

La Struttura Sanitaria inoltre garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda.

art. 7

Nell'esecuzione della presente convenzione, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile al trattamento dei dati.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



art. 8

Con l'adozione del proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario si impegna ad operare in piena conformità ai principi in esso contenuti e a dotarsi degli strumenti opportuni affinché questo sia pienamente applicato da parte dei propri dipendenti.

art. 9

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa. In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio,

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Amministrativo
(dott. Carlo Maria Iacomino)

LIFE CLINIC MILANO S.R.L.

Il Legale rappresentante
(dott. Claudio Lucerni)



Al Direttore S.C. Affari Generali e Legali

OGGETTO: Parere per rinnovo convenzioni per prestazioni di consulenza specialistica

Società LIFE CLINIC

In relazione alla stipula della convenzione MILANO, per prestazioni di consulenza specialistica

il sottoscritto Direttore di Dipartimento, sentito il Direttore S.C. Arizza Claudio

dichiara che la stipula delle convenzioni soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle SS.CC. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il Direttore S.C. Arizza Claudio, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/5/2016 oppure alle seguenti condizioni:

Azienda Ospedaliera
della Valtellina e dell'Alto Lario
Presidio di Sondrio
Dott. CLAUDIO PELIZZARI
Direttore Oculistica
G.F. PELZ CLD 63E27 E507W

Arizza Claudio
Il Direttore del Dipartimento
IL DIRETTORE del Dipartimento di CHIRURGIA
Dott. Angelo Lencicci

Visto
Il Direttore Sanitario
Giovanni MONZA
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario
DIRETTORE SANITARIO